



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRIE CIMITERIALI

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 26/2/2016

SOMMARIO

TITOLO I.....	5
CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<i>Art. 1- Oggetto</i>	5
<i>Art. 2 – Rinvio alla normativa statale e regionale</i>	5
<i>Art. 3 - Competenze</i>	5
<i>Art. 4- Responsabilità all'interno dei Cimiteri</i>	5
<i>Art. 5 - Presunzione di legittimazione</i>	5
<i>Art. 6 - Organizzazione del Servizio cimiteriale</i>	6
<i>Art. 7 - Servizi gratuiti e a pagamento</i>	6
<i>Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico</i>	7
<i>Art. 9 - Forme di gestione del servizio cimiteriale</i>	7
CAPO II- PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA.....	7
<i>Art. 10 - Facoltà di disporre del cadavere, funerali ed epigrafi</i>	7
<i>Art. 11 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi, funzioni di medico necroscopo</i>	8
<i>Art. 12 - Osservazione dei cadaveri</i>	8
CAPO III- FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	8
<i>Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro</i>	8
<i>Art. 14 - Del trasporto funebre e dell'attività funebre</i>	8
<i>Art. 15 - Modalità del trasporto e percorso</i>	8
<i>Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale</i>	9
<i>Art. 17 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei</i>	9
<i>Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	9
TITOLO II - CIMITERI.....	9
CAPO I - CIMITERI.....	9
<i>Art. 19 - Elenco dei cimiteri</i>	9
<i>Art. 20 - Ordine, vigilanza e manutenzione</i>	10
<i>Art. 21 - Servizio di custodia e personale addetto ai cimiteri</i>	10
<i>Art. 22 - Ammissione nel cimitero</i>	10
<i>Art. 23 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i>	11
CAPO II- PIANO CIMITERIALE E STRUTTURE MORTUARIE.....	11
<i>Art. 24 - Piano cimiteriale</i>	11
<i>Art. 25 - Depositi di osservazione, obitori e strutture per il commiato</i>	11
<i>Art. 26 – Ossario e cinerario comuni</i>	11
<i>Art. 27 - Cellette ossario</i>	12
<i>Art. 28 - Giardino delle rimembranze</i>	12
<i>Art. 29 - Cellette cinerarie</i>	12
TITOLO III – OPERAZIONI CIMITERIALI.....	12
CAPO I - SEPOLTURE PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	12
<i>Art. 30 - Disposizioni generali</i>	12
<i>Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive</i>	12
<i>Art. 32 - Definizioni sepolture</i>	12
<i>Art. 33 - Inumazioni</i>	13
<i>Art. 34 - Cippo per inumazione</i>	13
<i>Art. 35 - Tumulazioni</i>	13
<i>Art. 36 -Capienza dei loculi e delle cellette ossario</i>	14
<i>Art. 37 - Tumulazioni provvisorie</i>	14
<i>Art. 38 - Tumulazione provvisoria d'ufficio</i>	14

CAPO II- CREMAZIONE	14
<i>Art. 39 - Disciplina della cremazione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 40 - Crematorio.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 42 - Adempimenti per la dispersione delle ceneri</i>	<i>15</i>
<i>Art. 43 - Urne cinerarie: caratteristiche tecniche e modalità di conservazione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 44- Affidamento delle ceneri.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 45 - Forma di espressione della volontà del defunto ai fini dell'affidamento dell'urna cineraria.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 46- Obblighi dell'affidatario.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 47 - Controlli e sanzioni</i>	<i>16</i>
CAPO III- ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	17
<i>Art. 48 - Esumazioni ordinarie</i>	<i>17</i>
<i>Art. 49- Esumazione straordinaria</i>	<i>17</i>
<i>Art. 50 -Estumulazioni</i>	<i>17</i>
<i>Art. 51 - Avvisi di scadenza ordinaria</i>	<i>18</i>
<i>Art. 52 - Traslazioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 53 - Destinazione dei resti mortali.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 54 - Tariffe per operazioni cimiteriali</i>	<i>18</i>
<i>Art. 55 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 56 - Disponibilità dei materiali.....</i>	<i>19</i>
TITOLO IV- CONCESSIONI CIMITERIALI.....	19
<i>Art. 57 - Sepolture private.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 58 – Modalità di concessioni</i>	<i>20</i>
<i>Art. 59 - Durata delle concessioni</i>	<i>20</i>
<i>Art. 60 - Canoni/tariffe delle concessioni, operazioni e servizi cimiteriali.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 61 - Diritto al sepolcro</i>	<i>21</i>
<i>Art. 62 - Sepolture private. Diritto di sepoltura</i>	<i>21</i>
<i>Art. 63 - Costruzione delle opere. Termini</i>	<i>21</i>
<i>Art. 64 - Prova della concessione in mancanza di copia del contratto</i>	<i>21</i>
<i>Art. 65 - Manutenzione delle sepolture private.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 66 - Tombe di famiglia divisione, subentri e rinunce</i>	<i>21</i>
<i>Art. 67 - Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 68 – Revoca della concessione cimiteriale</i>	<i>22</i>
<i>Art. 69 – Decadenza della concessione cimiteriale</i>	<i>22</i>
<i>Art. 70 – Estinzione di concessione cimiteriale</i>	<i>22</i>
TITOLO V- SERVIZI CIMITERIALI	23
CAPO I- POLIZIA DEI CIMITERI.....	23
<i>Art. 71 - Orario di apertura dei cimiteri e degli Uffici.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 72 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri</i>	<i>23</i>
<i>Art. 73 - Circolazione di veicoli.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 74 - Divieti di atti e comportamenti.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai servizi cimiteriali.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 76 - Illuminazione votiva</i>	<i>24</i>
<i>Art. 77 - Pulizia dei cimiteri e cura del verde cimiteriale</i>	<i>24</i>
<i>Art. 78 - Fuoriuscita di liquido dai loculi.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 79 - Deposizione e coltivazione di fiori e piante ornamentali sulle tombe.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 80 - Materiali ornamentali.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 81 - Epigrafi e segni funebri.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 82 - Cerimonie funebri/commemorative e riti religiosi.....</i>	<i>26</i>

TITOLO VI – LAVORI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	26
CAPO I – IMPRESE E LAVORI.....	26
<i>Art. 83 - Imprese appaltatrici del Comune</i>	<i>26</i>
<i>Art. 84 - Imprese private</i>	<i>26</i>
<i>Art. 85 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 86 - Responsabilità</i>	<i>26</i>
<i>Art. 87 – Prescrizioni e modalità da seguire nell’esecuzione dei lavori privati</i>	<i>27</i>
<i>Art. 88 - Vigilanza su lavori.....</i>	<i>27</i>
CAPO II- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	27
<i>Art. 89 – Obblighi e divieti.....</i>	<i>27</i>
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	27
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	27
<i>Art. 90 - Tutela dei dati personali.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 91 - Tariffe</i>	<i>28</i>
<i>Art. 92 - Vigilanza e sanzioni.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 93 - Disposizioni di carattere organizzativo.....</i>	<i>28</i>
CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
<i>Art. 94 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 95 - Rinvio dinamico.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 96 - Entrata in vigore.....</i>	<i>28</i>
NOTE DI CHIUSURA	28

TITOLO I

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina in ambito comunale le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dunque i servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di loculi, ossari, tombe familiari, aree destinate a sepoltura privata, sulle cremazioni. Ciò per gli aspetti non considerati o espressamente rinviati alla competenza del Comune da disposizioni di legge.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, co. 3 della L. R. n. 19/2004¹.

Art. 2 – Rinvio alla normativa statale e regionale

1. Per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di polizia mortuaria, verranno citate, a completamento di ogni norma regolamentare, le fonti normative sovraordinate che gli articoli del presente regolamento comunale integrano in modo specifico.
2. Eventuali difformità o contrasti con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime.

Art. 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, dagli uffici comunali ciascuno per la parte di propria competenza, dai privati concessionari di servizi e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, che controlla il regolare funzionamento dei cimiteri comunali e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale, i servizi inerenti la polizia mortuaria potranno essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113 *bis* e 114² del D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89³, co. 2 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'articolo 113 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Norme integrative:

- *Art. 5, L. R. n. 19/2004*

Art. 4- Responsabilità all'interno dei Cimiteri

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e per le cose, e non si assume responsabilità per danni cagionati nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'impiego improprio di attrezzature in dotazione ai cimiteri ed utilizzate dal pubblico in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque, causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
4. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà comportare il divieto di operare all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 5 - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.), o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.), o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, a cui è interessata una pluralità di persone, si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune o il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiteranno, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 6 - Organizzazione del Servizio cimiteriale

1. Ai fini della normativa statale e regionale nonché del presente regolamento:
 - il Responsabile del Settore Cimiteri ha competenza per tutto quanto riguarda gli atti di concessione cimiteriale, gli atti amministrativi inerenti esumazioni ed estumulazioni straordinarie, le comunicazioni propedeutiche connesse ad esumazioni ed estumulazioni ordinarie, le iscrizioni in apposito registro ed applicativo informatico delle inumazioni e tumulazioni e relative variazioni;
 - il Servizio Economico-Finanziario cura l'aspetto contabile;
 - i Servizi Tecnici curano la redazione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e delle Planimetrie generali e settoriali, provvedono ad ogni altra incombenza di natura tecnica;
 - il Settore Demografico rilascia, oltre all'autorizzazione al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto funebre, l'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri o dei resti mortali, alla dispersione o affidamento delle ceneri;
 - lo sportello SUAP rilascia l'autorizzazione all'attività funebre e di trasporto funebre esercitata da imprese private, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre in caso di inadempienza;
 - la Polizia locale vigila sui cimiteri comunali e sulla esatta osservanza delle norme dettate per l'accertamento dello stato di morte e per il trasporto e la tumulazione delle salme;
 - i necrofori dipendenti del Comune rispondono dell'ordine interno dei cimiteri comunali.

Art. 7 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) l'inumazione in campo comune o in altra collocazione disposta dal Responsabile del Settore Cimiteri, la cremazione nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale onere è a carico del gestore del cimitero;
 - f) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
3. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzione che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Responsabile del Servizio Socioassistenziale, in attuazione della L. n. 328/2000, con le procedure di cui al D. Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e di regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74⁴ e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Il mancato pagamento di queste ultime comporta il recupero coattivo delle somme dovute.
7. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000⁵, può individuare situazioni particolari da valutare caso per caso e opportunamente motivate in cui esonerare dal pagamento delle tariffe previste.

Norme integrative:

- *Art. 5, L. n. 130/2001*
- *Art. 1, c. 7 bis, L. n. 26/2001*

Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio delegato in Comune e/o il gestore dei servizi cimiteriali sono tenuti, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione della pubblica autorità, degli organi di controllo e di chiunque vi abbia interesse:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) il registro delle sepolture cimiteriali, di cui all'art. 52⁶ del D.P.R. n. 285/1990, affinché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture;
 - c) planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune di Monticelli d'Ongina;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico all'ingresso dei cimiteri comunali copia del provvedimento che fissa l'orario di apertura e di chiusura del cimitero, la disciplina di ingresso ed i divieti speciali nonché l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza.

Norme integrative:

- *Art. 54, D.P.R. n. 285/1990*
- *Art. 5, co. 4, L. R. n. 19/2004*

Art. 9 - Forme di gestione del servizio cimiteriale

1. I servizi cimiteriali possono essere gestiti in tutte le forme ammesse dall'ordinamento in base alle scelte organizzative adottate dal Comune di Monticelli d'Ongina.

CAPO II- PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 10 - Facoltà di disporre del cadavere, funerali ed epigrafi

1. Nel disporre della salma, dei resti e del rito funebre ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In assenza di una chiara volontà del defunto, può disporre della salma per le onoranze funebri il coniuge superstite; tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. Il coniuge, divorziato o separato legalmente, decade da tali facoltà.
3. In mancanza di coniuge/convivente, le operazioni cimiteriali si effettueranno a richiesta dei famigliari più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
5. L'ordine suesposto vale anche per la scelta della sepoltura, per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per estumulazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà, per quanto le circostanze lo consentano, tenendo conto della previsione del comma primo ed acquisendo, se possibile, le informazioni del caso, anche in via informale.
7. Per tali operazioni è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario in quanto titolare del diritto d'uso del manufatto.
8. Per concessionario si intende la persona che materialmente ha stabilito un rapporto contrattuale con il Comune, e che rimane titolare fino a quando non ne sopravvenga il decesso. Dal momento del decesso e fino alla scadenza del rapporto contrattuale, inteso come validità temporale della concessione che lo lega al Comune, si intendono suoi sostituti in prima istanza il coniuge/convivente, e a seguire i parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile o gli eredi, salvo che il titolare non abbia disposto diversamente, ai quali spettano tutti gli oneri relativi alla conduzione della concessione. Tale definizione vale per tutti gli articoli seguenti, significando che con il termine "concessionario" è indicato il responsabile "in vita" della conduzione di una concessione, al quale spettano tutti gli oneri relativi, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 11 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi, funzioni di medico necroscopo

1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, le funzioni di medico necroscopo e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del D.P.R. n. 285/1990, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Norme integrative:

- *Artt. 1, 2, 3, 4, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 12 - Osservazione dei cadaveri

1. Di norma l'osservazione delle salme delle persone decedute in abitazione, per il periodo prescritto dalle norme vigenti, è effettuata da parte dei familiari o persone conviventi del defunto nella stessa abitazione in cui è avvenuto il decesso.

Norme integrative:

- *Artt. 8, 9, 11, D.P.R. n. 285/1990*

CAPO III- FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro le cui caratteristiche tecniche, come da leggi vigenti in materia, sono rapportate ai diversi tipi di sepoltura o di pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Art. 14 - Del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990, le imprese esercenti il servizio di trasporto salme sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell'amministrazione comunale.
4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358⁷ del Codice Penale.
5. Più in generale, i trasporti dovranno effettuarsi secondo le disposizioni, le regole e le garanzie poste dal Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 10⁸ della L.R. n. 19/2004.

Art. 15 - Modalità del trasporto e percorso

1. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 285/1990 gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27⁹ del T. U. delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Comune fisserà di norma le fasce di ricevimento dei feretri secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al primo comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo eventuali disposizioni ed informazioni al personale incaricato.

Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19¹⁰ e 20¹¹ del D.P.R. n. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se il cadavere non è presso l'abitazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione del defunto ove il feretro può essere trasportato poco prima dell'ora fissata, qualora provenga da strutture ospedaliere o istituti di cura ecc.. In tali casi, sentito il parere del Responsabile del competente servizio della Ausl, può anche autorizzare il trasporto del feretro all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo per speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, devono essere eseguiti in forma strettamente privata, senza corteo.
3. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. e di trasporti di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. devono essere eseguiti con l'impiego dei mezzi aventi le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Art. 17 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto, sia nel territorio Comunale sia fuori di esso, di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato purché in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo incaricato, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

Norme integrative:

- *Art. 24, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72¹² del D.P.R. n. 396/2000, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24¹³ del D.P.R. n. 285/1990.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di destinazione, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 19 - Elenco dei cimiteri

1. Sono destinati al servizio di sepoltura dei cadaveri i seguenti Cimiteri presenti sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina:
 - il Cimitero di Monticelli d'Ongina e Cimitero Ebraico – Via Edison;
 - il Cimitero di San Nazzaro – Via Centro San Nazzaro e Gruppo Mantova;
 - il Cimitero di Olza – Strada Cimitero;
 - il Cimitero di Fogarole – Via Bassanine;nonché quelli di eventuale futura edificazione.

2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di variazione della loro ricettività, nonché quelli relativi a nuove edificazioni, debbono essere conformi al Piano regolatore dei cimiteri comunali di cui all'art. 24.

Art. 20 - Ordine, vigilanza e manutenzione

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale e la Polizia Locale ovvero tramite ditte convenzionate.
2. In materia di ordine e vigilanza dei cimiteri l'amministrazione comunale si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede attraverso il personale addetto o con le forme di gestione riconosciute più idonee.

Norme integrative:

- *Art. 51, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 21 - Servizio di custodia e personale addetto ai cimiteri

1. Il servizio di custodia presso i cimiteri può essere gestito in proprio con personale del Comune o affidato a terzi; in particolare si occupa, in coordinamento con l'ufficio comunale delegato, delle seguenti attività:
 - a) verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
 - b) ricevere e conservare i permessi di seppellimento;
 - c) sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero e le salme deposte;
 - d) denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
 - e) sorvegliare e controllare eventuali ditte incaricate dal Comune che prestano servizi all'interno dei cimiteri;
 - f) custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
 - g) mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
 - h) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo Comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
 - i) tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
 - l) scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
 - m) tumulare i feretri e richiudere i loculi;
 - n) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
 - o) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
 - p) denunciare all'Amministrazione comunale ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
 - q) presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre, all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
 - r) vigilare sull'osservanza del presente Regolamento.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune di Monticelli d'Ongina, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Monticelli d'Ongina, al momento della morte, la propria residenza. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel Comune, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente per essere divenute componenti di una comunità ovvero per ricovero in cliniche, istituti, case di riposo o simili;
 - c) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune di Monticelli d'Ongina;
 - d) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti, ma che abbiano nei cimiteri del Comune di Monticelli d'Ongina la salma di almeno un parente tra i seguenti: nonni, genitori, coniuge, fratello, sorella, figli, nipoti in linea retta;
 - e) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti, ma che abbiano residente nel Comune di Monticelli d'Ongina un parente tra i seguenti: nonni, genitori, coniuge, fratello, sorella, figli, nipoti in linea retta;
 - f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi in cui almeno un genitore risieda o abbia risieduto nel Comune di Monticelli d'Ongina.
2. In casi particolari e di assoluta eccezionalità è possibile derogare al disposto di cui ai commi precedenti del presente articolo, previo formale atto dispositivo del Sindaco.
 3. In caso di indisponibilità di loculi, l'Amministrazione Comunale può decidere di non ammettere cadaveri, resti o ceneri di persone non residenti.
 4. I requisiti di residenza, parentela o altro devono essere attestati mediante autocertificazione, fatto salvo il buon esito di eventuali verifiche fatte dall'Amministrazione comunale. Qualora tali verifiche diano esito negativo, l'interessato decade dai diritti di cui sopra.
 5. Alla residenza è equiparata l'avvio della pratica per la richiesta di residenza.
 6. Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparato il convivente e la convivenza deve essere documentata da certificazione anagrafica.

Art. 23 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo precedente, possono essere accolte nel cimiteri comunali con apposito provvedimento del Sindaco o suo delegato, salme o resti o ceneri di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, siano cittadini illustri o che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della collettività di Monticelli d'Ongina.

CAPO II- PIANO CIMITERIALE E STRUTTURE MORTUARIE

Art. 24 - Piano cimiteriale

1. I cimiteri sono costruiti e si sviluppano in base ad un apposito piano urbanistico detto Piano cimiteriale redatto ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, dell'art. 338¹⁴ del T.U. delle leggi sanitarie e delle disposizioni dell'art. 1¹⁵ del Regolamento Regionale n. 4/2006.
2. Il Piano cimiteriale viene redatto, previa verifica dell'andamento della mortalità e valutazione della recettività e della domanda per le varie tipologie di sepolture, perseguendo la razionalizzazione degli spazi per creare maggiori disponibilità di sepolture, il recupero delle tombe abbandonate, la riduzione e abbattimento delle barriere architettoniche, la promozione delle strutture igieniche per il pubblico e quant'altro precisato al comma 1 dell'art. 1 del sopracitato Regolamento regionale n. 4/2006.
3. Periodicamente il Comune è tenuto a revisionare il Piano cimiteriale con le stesse procedure per valutare possibili variazioni.
4. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.
5. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 25 - Depositi di osservazione, obitori e strutture per il commiato

1. Il Comune di Monticelli d'Ongina, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14¹⁶ del D.P.R. n. 285/1990, assicura la disponibilità di locali idonei, adibiti al deposito del cadavere in osservazione e ad obitorio, ed attrezzati secondo quanto previsto dall'art. 15¹⁷ del D.P.R. n. 285/90.
2. E' facoltà dei soggetti privati realizzare strutture per il commiato, secondo la disciplina di cui all'art. 14¹⁸ della L.R. n. 19/2004.
3. In particolare, tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Art. 26 – Ossario e cinerario comuni

1. In almeno un cimitero del comune è istituito un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. I resti ossei e le ceneri collocate nell'ossario/cinerario comuni non sono più trasferibili.

Norme integrative:

- *Art. 67, D.P.R. n. 285/1990*
- *Art. 5, Regolamento Regionale n. 4/2006*

Art. 27 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti ossei di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Art. 28 - Giardino delle rimembranze

1. A norma dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2006, nell'interno di uno dei cimiteri comunali sarà previsto, con atto di Giunta, un "Giardino delle Rimembranze", inteso come area destinata allo spargimento delle ceneri.
2. In attesa dell'approntamento del giardino delle rimembranze e del campo per l'interramento, le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in una cripta ovvero in una celletta.
3. *Norme integrative:*
 - *Art. 79, co. 3 e 6, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 29 - Cellette cinerarie

1. Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto l'utilizzo delle cellette ossario.
2. Le urne raccolte nelle cellette debbono portare all'esterno il cognome, il nome la data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO III – OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I - SEPOLTURE PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento e la tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105¹⁹ del D.P.R. n. 285/1990, all'art. 6, co. 2²⁰ della L. R. n. 19/2004 e quanto disposto dall'art. 11 della L. R. n. 19/2004.
2. Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del Cimitero le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, così come le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81²¹ del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le operazioni inerenti la sistemazione di salme o resti mortali di persone professanti culti diversi da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere verranno effettuate nel rispetto delle leggi collegate a ciascun culto, in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
4. Eventuali problematiche igienico - sanitarie verranno segnalate all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente per gli eventuali provvedimenti di spettanza.

Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive

1. L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal Sindaco o funzionario incaricato ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000, salvi i casi in cui trovi applicazione l'art. 7²² del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 32 - Definizioni sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. n. 285/1990.

3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono "comuni" le sepolture in campo comune della durata minima di dieci anni dal giorno del seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono altresì comuni le inumazioni di resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 - b) sono "private" le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni o aventi particolari caratteristiche, effettuate in aree in concessione, se disponibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 90²³ e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
4. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei o urne cinerarie in manufatti murari – loculi, cellette, tombe o cripte – costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Il Comune, con atto del competente organo, adotta, in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990, le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 33 - Inumazioni

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di 10 anni di età, si rinvia alla normativa statale e regionale.
3. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
4. Compatibilmente con le esigenze dei campi destinati all'inumazione, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90²⁴ e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
5. Le modalità di accesso alle sepolture in uso a privati o private sono stabilite dal Titolo IV "Concessioni cimiteriali" del presente Regolamento.

Norme integrative:

- Artt. 68, 69, 71, 72, 73, D.P.R. n. 285/1990
- Art. 2, Regolamento Regionale n. 4/2006

Art. 34 - Cippo per inumazione

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto
2. A richiesta dei privati può essere accordata dal Comune, l'installazione in sostituzione del cippo, sulle fosse nei campi comuni di inumazione, di un copri tomba la cui misura dovrà essere a cm. 160x60.
3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Norme integrative:

- Art. 70, D.P.R. n. 285/1990

Art. 35 - Tumulazioni

1. Le tumulazioni sono realizzate, ai sensi dell'art. 76²⁵ del D.P.R. n. 285/1990, con opere murarie.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV "Concessioni cimiteriali" del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: la lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'altezza interna dei sistemi di sepoltura a tumulazione di nuova realizzazione, potrà essere ridotta fino ad un minimo di m. 0,65, solo nel caso tale riduzione sia motivata dal mantenimento della continuità architettonica fra le fonti esterne delle nuove costruzioni ed i prospetti esistenti dei cimiteri.

4. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono consentire l'accesso diretto del feretro, salvo deroga prevista dall'art. 2, co. 16²⁶ del Regolamento Regionale n. 4/2006.
5. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro nel rispetto della vigente normativa.

Norme integrative:

- *Artt. 76 e 77, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 36 -Capienza dei loculi e delle cellette ossario

1. E' ammessa, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993²⁷, la collocazione in un loculo di un feretro e di una o più cassetine per resti ossei e/o urne cinerarie fino a completa capienza del loculo stesso, previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Ogni celletta ossario può accogliere cassette per resti mortali e/o urne cinerarie fino a completa capienza della celletta stessa, previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
3. I costi per l'eventuale verifica della capienza di loculi e ossari sono a carico dei richiedenti.

Art. 37 - Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere deposto in apposito loculo provvisorio, se disponibile, per un periodo non superiore a un anno e previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per il periodo rapportato ai mesi di tumulazione provvisoria. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;
 - c) per coloro che attendono la liberazione del posto salma in scadenza entro un anno dal decesso;
 - d) per coloro che attendono la disponibilità del deposito, loculo o tomba familiare per la sistemazione definitiva della salma.
2. Scaduto il termine della durata massima (anni uno) senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma o i resti rispettivamente in campo comune o in ossario comune con oneri a carico del concessionario.
3. La sistemazione provvisoria non potrà essere trasformata in concessione definitiva.
4. Sulle lapidi a tumulazione provvisoria è vietata qualsiasi iscrizione e l'allacciamento di lampade votive.
5. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 38 - Tumulazione provvisoria d'ufficio

1. L'Amministrazione Comunale può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri, resti o ceneri in loculi/ossari già dati in concessione ma non ancora occupati, in caso di carenza di loculi/ossari disponibili, o nel caso si debba procedere alla manutenzione dei loculi occupati.
2. In tale caso, nessuna spesa sarà addebitata al concessionario dei loculi interessati.

CAPO II- CREMAZIONE

Art. 39 - Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 40 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune di Monticelli d'Ongina non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale di altro impianto disponibile.

Norme integrative:

- *Art. 78, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, a richiesta dei familiari del defunto o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto di essere cremato ed il rilascio della relativa autorizzazione sono disciplinate dall'art. 79²⁸ del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b)²⁹ della L. n. 130/2001.
3. La domanda per l'autorizzazione alla cremazione deve essere compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, contenente tutti i dati richiesti.
4. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla dispersione, alla conservazione o all'affidamento o con le modalità descritte negli articoli che seguono.

Norme integrative:

- *Art. 11, L. R. n. 19/2004*
- *Let. a), D.G.R. Emilia Romagna n. 10/2005*
- *Paragrafo 14.2), Circolare Ministero della sanità n. 24/1993*

Art. 42 - Adempimenti per la dispersione delle ceneri

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n. 10/2005 e della D.G.R. Emilia Romagna n. 1622/2008, la volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve emergere chiaramente ed inequivocabilmente da:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo *ex art. 620³⁰ Codice Civile*);
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazioni ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali;
 - e) in mancanza di volontà del defunto intervengono le dichiarazioni rese, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, così come previsto dalla sopracitata direttiva regionale.
3. I congiunti legittimati a presentare la dichiarazione di cui alla lett. e) risultano essere:
 - il coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado;
 - in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg.³¹ del Cod. Civ.
4. La richiesta di dispersione delle ceneri deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalle persone indicate all'art. 3, co. 1, lett. d)³² della L. n. 130/2001 e può avvenire unicamente nell'ambito del territorio regionale e nei luoghi previsti all'art. 3, co.1, lett. c)³³ della L. n. 130/2001.
6. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

Norme integrative:

- *Art. 11, L. R. n. 19/2004*

Art. 43 - Urne cinerarie: caratteristiche tecniche e modalità di conservazione

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, costituita da materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata;
 - c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, co. 3³⁴ del D.P.R. n. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 44 e seguenti.
3. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
4. L'urna cineraria può essere collocata nel cimitero in apposita nicchia o ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. L'urna cineraria può essere tumulata in loculo, in relazione alla capienza, quando sia presente nello stesso loculo un feretro
5. L'urna può, altresì, essere interrata, in porzione di campo appositamente individuata. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno, altrimenti l'interramento dovrà avvenire in modo da garantire la conservazione costante affinché non si verifichi la dispersione involontaria delle ceneri.
6. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza sia di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del

defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

Norme integrative:

- *Art. 80, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 44- Affidamento delle ceneri

1. L'adozione dell'atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri.
2. La domanda per l'affidamento personale delle ceneri deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro a cura del responsabile delegato dal Sindaco, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data del trasferimento;
 - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.In caso di collocazione all'esterno di abitazione privata, la nicchia contenente l'urna deve essere posizionata in area privata opportunamente recintata e deve essere ancorata al muro o al pavimento. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto al Comune del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.

Norme integrative:

- *Art. 11, L. R. n. 19/2004*

Art. 45 - Forma di espressione della volontà del defunto ai fini dell'affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa specifica modalità di conservazione delle proprie ceneri, in alternativa alle altre forme quali l'interramento o la tumulazione, indicando altresì in modo espresso il nominativo della persona a cui le stesse ceneri devono essere affidate.
2. La volontà del defunto di procedere all'affidamento personale deve essere espressa con le stesse forme individuate all'art. 42 in merito alla dispersione delle ceneri, fermo restando che la suddetta volontà dovrà essere manifestata anche con specifico riferimento all'affidatario unico.
4. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può comunque dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli stessi soggetti legittimati mediante concessione di nicchia o celletta finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato, con le modalità di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

Norme integrative:

- *Art. 3, L. n. 130/2001*
- *Art. 11, L. R. n. 19/2004*
- *Let. c), D.G.R. Emilia Romagna n. 10/2005*

Art. 46- Obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli. L'urna non può essere affidata a terzi. Tali prescrizioni sono esplicitate nell'atto di affido.
2. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle in una celletta ossario o al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero a sua scelta.

Norme integrative:

- *Art. 11, co. 3 e 4, L. R. n. 19/2004*

Art. 47 - Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'osservanza delle condizioni di custodia dell'urna cineraria, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi: a tal fine si riserva di procedere, ove lo ritenesse opportuno e per

il tramite di personale all'uopo preposto, a periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

2. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale³⁵, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

CAPO III- ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 48 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si suddividono in:
 - a) ordinarie se operate d'ufficio, alla scadenza del periodo di dieci anni dalla inumazione *ex art. 82³⁶* del D.P.R. n. 285/1990;
 - b) straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a), ai sensi dell'art. 83³⁷ del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le esumazioni ordinarie saranno effettuate nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico, possibilmente nelle prime ore del mattino ed in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di novembre a quello di maggio, come da prescrizioni dettate dal Sindaco con ordinanza.
3. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto dall'art. 53.
4. Nel caso si constati, dopo l'esumazione, la non completa mineralizzazione della salma, i resti mortali non mineralizzati possono essere, su richiesta degli interessati e seguendo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998³⁸, nuovamente inumati (nella stessa fossa o in campi indecomposti) o avviati a cremazione oppure tumulati in loculo nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Sanità, n. 10/1998.
6. E' compito del personale che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Norme integrative:

- *Art. 3, Regolamento Regionale n. 4/2006*
- *Art. 12, L.R. n. 19/2004*

Art. 49- Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie sono da eseguirsi nel rispetto dell'art. 12³⁹ della L. R. n. 19/2004.
2. Sono esumazioni straordinarie:
 - quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria,
 - quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni,
 - quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero
3. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 50 -Estumulazioni

1. Le estumulazioni dei feretri, da svolgere secondo le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998⁴⁰, si suddividono in:
 - a) ordinarie, quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel loculo non inferiore a 20 anni;
 - b) straordinarie laddove, su richiesta dei familiari interessati o su ordine dell'Autorità giudiziaria, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini allo scopo di trasferire il feretro in altra sede, secondo quanto disposto dall'art. 88⁴¹ del D.P.R. n. 285/1990. Sono altresì considerate estumulazioni straordinarie:
 - a) estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
 - b) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.
2. Se a seguito del completamento della occupazione del tumulo non è ancora trascorso il periodo minimo previsto di tumulazione pari a 20 anni, è d'obbligo il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto periodo con la relativa integrazione economica calcolata sulla base delle tariffe vigenti in quel momento. L'atto di prolungamento dell'originaria concessione sarà rilasciato ai familiari aventi titolo.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

4. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del settore Cimiteri può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
5. *Norme integrative:*
 - Art. 12, L.R. n. 19/2004
 - Art. 86 D.P.R. n. 285/1990

Art. 51 - Avvisi di scadenza ordinaria

1. È compito del Responsabile del Settore Cimiteri autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il funzionario incaricato curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle sepolture in scadenza nell'anno successivo in campo di inumazione e di quelle in concessione a privati (loculi in colombario o in avello comunale, aree o tombe a più posti).
3. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia private sia comuni, per l'inumazione o per la tumulazione, è resa nota mediante collocazione, sulle stesse sepolture in scadenza, di cartelli recanti un sintetico avviso della data di scadenza e l'invito a presentarsi agli Uffici comunali; all'ingresso di ogni cimitero è comunque esposto l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo le cui salme saranno esumate o estumulate.
4. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie in forma massiva sono disposte con ordinanza dal Sindaco e rese note, con congruo anticipo, mediante avvisi affissi presso il Cimitero e pubblicati all'Albo pretorio comunale nonché mediante comunicazione agli aventi diritto recante l'avvertenza che, qualora alla scadenza del termine stabilito nei predetti avvisi, non siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati, il Comune provvederà d'ufficio.
5. Relativamente alle sepolture in campo di inumazione per completamento del processo di mineralizzazione, decorso il termine indicato negli avvisi, se gli aventi titolo non provvedono ad indicare altra sistemazione dei resti, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Settore Cimiteri, il Comune autorizza l'esumazione dei resti ossei e la loro collocazione in ossario comune.
6. Relativamente alle sepolture in concessione a privati, il concessionario deve comunicare per iscritto, entro la data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o destinare la salma o i resti ossei o le ceneri ad altra sepoltura privata. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, il Responsabile del Settore Cimiteri dispone la raccolta dei resti e la loro sistemazione in ossario comune; se la salma non risulti mineralizzata ne dispone l'inumazione.
7. Allo scadere delle concessioni, qualora non si proceda al rinnovo, la tomba di famiglia, sia che sia stata costruita dal Comune sia che sia stata costruita da privati, retrocede al demanio comunale. Allo stesso modo retrocedono al Comune le aree su cui erano stati costruiti tali manufatti da privati.
8. L'amministrazione si riserva comunque di disporre la non rinnovabilità delle concessioni qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi per la tumulazione ordinaria.

Art. 52 - Traslazioni

1. E' ammessa la traslazione di feretri, nelle seguenti ipotesi:
 - a) collocazione in tomba di famiglia;
 - b) trasferimento in altro cimitero;
 - c) per abbinamento di cadaveri di coniugi o parenti entro il 2° grado;
 - d) per permettere un più facile accesso da parte del coniuge o dei parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici opportunamente documentati.E' sempre ammessa la traslazione di resti ossei e urne cinerarie in altro cimitero o nello stesso cimitero per la collocazione in tomba di famiglia, altra celletta o loculo già occupato da feretro purché ci sia adeguata disponibilità di spazio.
2. L'Amministrazione Comunale, in conseguenza di istanze motivate che prospettano situazioni particolari da valutarsi caso per caso, può disporre la traslazione anche in ipotesi non rientranti nelle casistiche di cui sopra.

Art. 53 - Destinazione dei resti mortali

1. I resti mortali che si rinvengono decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, se completamente mineralizzati, sono accoglibili in cassette di zinco da destinare all'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non siano richiesti dagli aventi diritto la cremazione o il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

Art. 54 - Tariffe per operazioni cimiteriali

1. Le operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, raccolta e traslazione resti) sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'operazione fissate dall'organo competente.

Art. 55 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione sono raccolti, identificati e trattati come stabilito dal D.P.R. n. 254/2003⁴².
2. Durante le suddette operazioni nessuno può prelevare parti del cadavere, indumenti, oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'addetto del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
4. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

In mancanza di richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'addetto del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 56 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore Cimiteri può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di familiari che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico rimaste in capo al Comune sono conservate all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo all'esterno.

TITOLO IV- CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 57 - Sepolture private

1. Il Comune, nei limiti previsti dal Piano cimiteriale di cui all'art. 24, può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo, per anni 10 (dieci), dalla data di inumazione, non rinnovabili, di fosse a terra in appositi campi per inumazioni singole;
 - b) nell'uso temporaneo, per anni 30 (trenta), dalla data di tumulazione della prima salma, e successivo adeguamento per consentire alla seconda salma 30 (trenta) anni di tumulazione, salvo rinnovo quindicennale nel caso di occupazione totale entro 5 anni, per tombe in muratura nella terra (detti "**depositi**") per tumulazioni fino a due posti);
 - c) nell'uso temporaneo, per anni 30 (trenta) o anni 40 (quaranta), dalla data di tumulazione, salvo rinnovo quindicennale (esclusi i quarantennali), di loculi predisposti dal Comune in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti (colombari) e destinati a tumulazioni singole;
 - d) nell'uso temporaneo, per anni 99 (novantanove), salvo rinnovo, di nicchie ossario/cinerarie (denominate anche cellette) predisposte dal Comune per la custodia di resti ossei e/o ceneri;
 - e) nell'uso temporaneo, per anni 99 (novantanove), salvo rinnovo, di tombe di famiglia (denominate anche cappelle), con capienza di più posti, generalmente per feretri, e adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

- f) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività ed aventi la durata di anni 99 (novantanove), salvo rinnovo.

Norme integrative:

- *Art. 90, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 58 – Modalità di concessioni

1. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale, per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 57 del presente Regolamento, è data in ogni tempo secondo le disponibilità, sia nei confronti dei residenti sia nei confronti dei non residenti nel Comune di Monticelli d'Ongina, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione cimiteriale attribuisce al privato:
il diritto primario di sepolcro, nella duplice forma di diritto ad essere sepolto (*ius sepulchri*) o d'utilizzare la concessione per seppellire altri (*ius inferendi in sepulchrum*);
il diritto secondario di sepolcro, che consiste nell'accesso al sepolcro e alla legittima opposizione ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura stessa;
la proprietà dei manufatti realizzati in conformità al regolamento comunale, manufatti per i quali il concessionario ha il dovere di "mantenimento in buono stato di conservazione" a sue spese (artt. 62 e 63 del DPR 285/1990).
3. Le concessioni in uso delle sepolture non possono essere trasferite o comunque cedute a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Le concessioni di loculi "a buco vuoto" possono essere rilasciate a persone in vita che abbiano compiuto il 75° anno di età, ed aventi i requisiti di cui all'art. 22 del presente Regolamento, fatto salvo il pagamento al momento della sepoltura della differenza di anni per garantire la totale durata della concessione originaria dalla data di sepoltura.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero sino al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali,
6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
8. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del servizio comunale cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la persona concessionaria;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (per tomba di famiglia);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 59 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura privata sono rilasciate a tempo determinato per un periodo non superiore a novantanove anni, fatta salva la facoltà del rinnovo a scadenza (art. 92 D.P.R. 285/1990).
2. Per ogni tipo di concessione la durata è indicata all'art. 57.
3. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate.
4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione a fronte del pagamento del canone di concessione secondo la tariffa vigente al momento.
5. Nell'atto di concessione – redatto di norma prima della sepoltura - verrà indicata la decorrenza della stessa, salvo specifica diversa prescrizione contenuta nell'atto medesimo.
6. Alla scadenza delle concessioni, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della stessa o la diversa sistemazione della salma, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento.

Norme integrative:

- *Art. 91, D.P.R. n. 285/1990*

Art. 60 - Canoni/tariffe delle concessioni, operazioni e servizi cimiteriali

1. I canoni delle concessioni cimiteriali e le tariffe delle operazioni e dei connessi servizi sono definite con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento in relazione all'aumento inflattivo, ai costi di gestione, costruzione e o per altre motivazioni gestionali.

2. L'Amministrazione Comunale fisserà eventualmente con proprio atto un sovrapprezzo sul canone per la concessione a non residenti.

Art. 61 - Diritto al sepolcro

1. La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali individuati nell'atto di concessione.
2. Il diritto al sepolcro è disciplinato, dal punto di vista amministrativo, dal Reg. di Polizia mortuaria ex D.P.R. 1990 n. 285, artt. 90, 93, 98, 99.

Art. 62 - Sepolture private. Diritto di sepoltura

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo precedente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, fratelli e sorelle, altri congiunti indicati dal concessionario.
3. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia viene altresì riconosciuto ai conviventi, legati da vincoli affettivi e benemeriti del concessionario, comprovati da certificazione anagrafica, ossia a persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, dietro esplicita richiesta scritta di quest'ultimo.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
5. Nel caso in cui il concessionario d'origine non abbia provveduto in vita, all'assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l'ordine di cui al co. 2.

Art. 63 - Costruzione delle opere. Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 85 ed alla esecuzione delle opere relative.

Art. 64 - Prova della concessione in mancanza di copia del contratto

1. Qualora l'ufficio competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentali di vecchie concessioni esistenti, per le quali non è quindi possibile stabilire se siano a tempo determinato o perpetue, l'Amministrazione Comunale può, con proprio atto, stabilire che la durata della concessione sia di 99 anni a decorrere dalla data della prima sepoltura certa e stabilire che la durata della concessione sia di 30 anni a decorrere dalla data di sepoltura certa nel caso si trattasse di loculo occupato successivamente al 1976.

Art. 65 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Le spese relative sono a carico dei concessionari.
2. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 66 - Tombe di famiglia divisione, subentri e rinunce

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione per tomba di famiglia ovvero possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione o l'istanza dovrà indicare le parti (loculi, ossario, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi ma in accordo tra di loro.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio comunale delegato, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando che sono titolari in maniera solidale dei diritti e degli obblighi nei confronti del Comune. La presenza di eventuali quote definisce i solo i rapporti interni tra privati nell'utilizzo del diritto d'uso, senza che venga meno il principio dell'unicità del rapporto concessorio con il Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione in caso di decesso del concessionario può essere fatto dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone eredi. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il competente ufficio comunale provvede d'ufficio, individuandolo secondo criteri di opportunità per eventuali comunicazioni, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 67 - Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni cimiteriali a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da un avente diritto che se ne assume la responsabilità. Per avente diritto è da intendersi la persona fisica per successione legittima o testamentaria.
3. Il manufatto retrocesso rientra nella piena disponibilità del Comune.
4. La rinuncia comporta la retrocessione del sepolcro al Comune
5. La Giunta Comunale individua i casi e rimborsi

Art. 68 – Revoca della concessione cimiteriale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, co. 2⁴³, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento che restano a carico dei concessionari.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 69 – Decadenza della concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli articoli precedenti;
 - d) quando vi sia grave inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione verrà disposta, in caso di inerzia del concessionario o degli aventi titolo, la traslazione di eventuali resti ossei o ceneri rispettivamente in ossario comune o cinerario comune dai quali non è più possibile il trasferimento.
5. In caso di presenza di salma non mineralizzata, accertata l'irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, il Responsabile del Settore cimiteri procederà all'inumazione in campo comune. Le sepolture tornano nella disponibilità del Comune che può riconcederle a chi ne faccia richiesta.

Art. 70 – Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 65 senza che sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98⁴⁴ del D.P.R. n. 285/1990.
2. Allo scadere del termine, qualora le concessioni non vengano rinnovate, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

TITOLO V- SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I- POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 71 - Orario di apertura dei cimiteri e degli Uffici

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati dal Comune, ai sensi dell'art. 50, co. 7⁴⁵ del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avviso della chiusura è dato al pubblico per mezzo di apposito segnale acustico ripetuto a partire da quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Settore Cimiteri, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.
5. I servizi amministrativi relativi a tutti i cimiteri Comunali hanno sede presso il Comune di Monticelli d'Ongina- Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2.

Art. 72 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri si entra a piedi salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a persone il cui comportamento e le condizioni esteriori siano in contrasto con la sacralità del luogo;
 - b) a persone dedite alla questua o alla distribuzione di materiale pubblicitario, interviste o altro;
 - c) a coloro che intendano svolgere una qualunque attività commerciale.
3. L'ingresso nei Cimiteri con automezzi è consentito unicamente dietro autorizzazione espressa dal Responsabile del Settore Cimiteri, da rinnovarsi ogni due anni, e da apporre sull'autoveicolo, per comprovate difficoltà di deambulazione del visitatore e con percorsi prestabiliti. Sono autorizzati in ogni caso i cittadini invalidi in possesso di autorizzazione alla circolazione in aree pedonali. Eventuali abusi (circolazione di automezzi nelle aree pedonali senza il disabile presente) saranno sanzionati.
4. I veicoli ammessi all'interno debbono obbligatoriamente sostare sul viale principale del campo, seguire rigorosamente il percorso eventualmente indicato nell'autorizzazione e sono soggetti alle norme del vigente Codice della Strada; gli stessi sono comunque tenuti a procedere a velocità non superiore a 10 Km orari.
5. Il Responsabile del Settore Cimiteri potrà sospendere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3 in occasione di particolari cerimonie civili o religiose, limitatamente ai reparti o zone cimiteriali interessate dalle stesse.
6. Gli animali devono essere regolarmente vigilati, e garantita la pulizia in caso di imbrattamento del terreno o dei fabbricati

Art. 73 - Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del Cimitero, salvo i casi riportati di seguito:
 - a) per motivi di salute, il Responsabile del Settore Cimiteri può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo privato, secondo le modalità di cui al precedente art. 72;
 - b) per motivi di lavoro, il Responsabile del Settore Cimiteri può concedere il permesso di accesso a veicoli di servizio delle imprese di cui ai successivi artt. 83 e 84, per dimostrata necessità e solo per il tempo limitato al carico-scarico di materiali o oggetti di grandi dimensioni o peso da parte dei privati.
2. I richiedenti il permesso di accesso ed i conducenti di mezzi entrati nei Cimiteri per qualsiasi motivo, sono direttamente responsabili dei danni eventualmente arrecati a persone e a cose.
3. In tutti i casi suesposti, se necessario, il Responsabile del Settore Cimiteri indica i percorsi, le modalità e gli orari di accesso e permanenza.

Art. 74 - Divieti di atti e comportamenti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le indicazioni di cui all'art. 82;
 - b) entrare e circolare con biciclette o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti, non rituali o comunque estranei al culto dei defunti;
 - d) collocare o rimuovere da tombe altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) calpestare aiuole o danneggiare alberi;
 - h) sedere sui tumuli o sui monumenti;
 - i) imbrattare lapidi o muri;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Cimiteri e fatte salve le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria;
 - k) assistere da vicino alla operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari del defunto, o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Cimiteri;
 - l) eseguire lavori di qualsiasi natura sulle tombe altrui senza le preventive autorizzazioni;
 - m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione.
2. I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'area a regime demaniale esterna al Cimitero.
3. Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri o nelle predette aree, un contegno scorretto o comunque irrispettoso verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, allontanato e diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai servizi cimiteriali

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve adottare nei confronti del pubblico un comportamento caratterizzato da trasparenza e rispondenza ai dettami dell'art. 12 del D.P.R. n. 62/2013⁴⁶ (recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e del Codice di comportamento del Comune di Monticelli d'Ongina.
2. Il personale suddetto è altresì tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare scrupolosamente da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
3. Il personale deve rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy ed astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
4. Mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.
5. Al personale dei cimiteri è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) chiedere o ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità ricevere, da parte del pubblico o di ditte, come statuito dall'art. 4⁴⁷ del Codice di comportamento del Comune di Monticelli d'Ongina;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inottemperanza degli anzidetti obblighi o divieti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 76 - Illuminazione votiva

1. Sulle tombe ad inumazione nonché nelle cappelle, edicole, colombari, tumuli ed ossari è consentito l'allaccio solamente all'illuminazione votiva messa a disposizione dall'Ente.
2. Le candele o i lumi o qualsiasi fiamma libera devono essere racchiusi in apposito contenitore ed evitare qualsiasi sgocciolamento.
3. Potranno essere apposte, previa autorizzazione, lampade votive elettriche sulle tombe dei campi comuni..
4. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva cimiteriale mediante concessione a terzi.

Art. 77 - Pulizia dei cimiteri e cura del verde cimiteriale

1. L'amministrazione comunale, attraverso proprio personale dipendente o con idonee forme di gestione, assicura la pulizia di tutte le aree, spazi e locali aperti al pubblico, con la sola esclusione dei luoghi di sepoltura privati, pertanto il concessionario di sepolture private deve lasciare libero tutto lo spazio non avuto in concessione affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione. Laddove questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad asportarlo addebitando le spese, sostenute per la rimozione, al concessionario che ha commesso l'abuso.
2. Il Comune garantisce inoltre tempestivi interventi per lo sgombero della neve dalle aree interne e di pertinenza cimiteriale e per il ripristino della tutela della pubblica incolumità e dell'accessibilità dell'utenza in seguito ad eventi calamitosi, naturali o strutturali.
3. Il personale addetto provvede pure alla manutenzione e cura delle aree verdi e delle alberature pubbliche, comprese quelle esterne su area di pertinenza cimiteriale.

Art. 78 - Fuoriuscita di liquido dai loculi

1. Nel caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione di gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Comune individua il loculo in cui si è verificata la perdita e avvisa i parenti/aventi diritto del defunto affinché provvedano al ripristino delle condizioni igieniche del loculo a loro spese.

Art. 79 - Deposizione e coltivazione di fiori e piante ornamentali sulle tombe

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle sepolture, anche ad inumazione, fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'amministrazione comunale.
2. Gli addobbi di foglie e di fiori appassiti dovranno essere tolti tempestivamente a cura di chi li ha impiantati o deposti. Nel caso in cui fiori e piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Settore Cimiteri disporrà per la rimozione e/o per lo sradicamento, previa diffida, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro, inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio comunale per un mese.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi ha impiantati o deposti tali addobbi floreali e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 80 - Materiali ornamentali

1. Nella scelta di forme, misure, materiali e di ogni tipo di decorazione individuale da installare sulle sepolture private, i concessionari devono evitare un miscuglio troppo eterogeneo di stili e materiali rispetto al posto ed alle opere già in atto.
2. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, ecc., secondo le forme e le misure compatibili con il tipo di sepoltura e senza pregiudizio delle sepolture adiacenti.
3. Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture, si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o, col tempo, siano divenuti indecorosi, l'addetto al servizio cimiteriale provvederà al loro ritiro o alla loro rimozione.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma vengono adottati d'ufficio e sono preceduti, fatti salvi i casi di urgenza per la pubblica incolumità, da una diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio comunale per un mese.
5. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 81 - Epigrafi e segni funebri

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
2. Le epigrafi sono esenti dal pagamento di qualsiasi tariffa e devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della L. n. 482/1999 ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") e relativo regolamento approvato

con D.P.R. n. 345/2001; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Art. 82 - Cerimonie funebri/commemorative e riti religiosi

1. Nell'interno dei cimiteri comunali è permesso lo svolgimento, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti, di riti funebri, civili e religiosi, non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. L'organizzazione delle cerimonie funebri/commemorative e dei riti religiosi è a carico dei richiedenti.
3. Per le celebrazioni che non implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo sufficiente la semplice segnalazione.
4. L'uso autorizzato di locali e di mezzi pubblici per lo svolgimento di cerimonie pubbliche o per la celebrazioni di riti è gratuito.

TITOLO VI – LAVORI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI

Art. 83 - Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi:
 - a) alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati di appalto;
 - b) alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013⁴⁸ e nel Codice di comportamento del Comune di Monticelli d'Ongina⁴⁹.

Art. 84 - Imprese private

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto, in quanto compatibili, alle prescrizioni di cui al Titolo V, Capo I "Polizia dei cimiteri" del presente Regolamento.

Art. 85 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio competente nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente Regolamento, anche in riferimento alle delimitazioni degli spazi di lavoro e di accesso.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti ossei od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere in ogni caso contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 86 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 87 – Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità in capo al Comune per eventuali danni e/o infortuni.
2. Dovrà essere garantita la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento se dovuto per Legge, a disposizione degli Organi Competenti.
3. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio competente.
4. E' altresì vietato attivare sull'area messa a disposizione laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza il permesso scritto del Responsabile del servizio competente.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta asportati dal cimitero a carico delle ditte, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
7. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato nell'ambito dell'apertura al pubblico.
8. Per quanto riguarda la circolazione di veicoli delle imprese si rinvia all'art. 76 del presente Regolamento.
9. Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. A tal fine, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfettaria stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 88 - Vigilanza su lavori

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale:
 - a) vigila e controlla, per quanto di competenza, sulla conformità delle opere ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati;
 - a) può impartire opportune disposizioni, avanzare rilievi o contestazioni alle imprese per eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento, del D.P.R n. 285/1990, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 e delle altre norme e disposizioni in materia;
 - b) vigila sul comportamento del personale delle ditte ammesse all'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali per il quale valgono, in quanto compatibili, gli obblighi ed i divieti per il personale addetto a i servizi Cimiteriali, di cui all'art. 75;
 - a) accerta, a lavori ultimati, la regolarità degli interventi effettuati e dell'esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 89 – Obblighi e divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei defunti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.

Norme integrative:

- Art. 13, L. R. n. 19/2004

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 90 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 91 - Tariffe

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina generale fissata dal Consiglio Comunale.

Art. 92 - Vigilanza e sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, non inferiore a € 250,00 né superiore ad € 9.300,00 ai sensi dell'art. 7, co. 2⁵⁰ lettera d) della L. R. n. 19/2004, art. 7 bis⁵¹ del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le infrazioni commesse dalle imprese o dai loro incaricati, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale può sospendere l'impresa interessata dall'esercizio della propria attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Art. 93 - Disposizioni di carattere organizzativo

1. In ogni caso, tutte le ulteriori regole e prescrizioni di carattere puramente tecnico e organizzativo che non influiscono sull'accesso al servizio da parte dei cittadini verranno definite con determinazione del responsabile di Servizio competente.

CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le concessioni cimiteriali anteriori all'entrata in vigore del Regolamento conservano la loro Originaria scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private sorte con un regime giuridico differente in base a norme di regolamenti precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 95 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime.

Art. 96 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo l'intervenuta approvazione.

NOTE DI CHIUSURA

¹ Art. 1, co. 3, L.R. n. 19/2004 - Finalità, oggetto e principi della disciplina

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

- c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
- e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

2 Art. 31, D. Lgs. n. 267/2000 - Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 112, D. Lgs. n. 267/2000 - Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Comma abrogato dalla l. 28 dicembre 2001, n.448.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 113, D. Lgs. n. 267/2000 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

5-bis. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

7. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

8. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

9. Periodo abrogato dal D.P.R. 07/09/2010 n. 168.

10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

15-ter. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

15-quater. Comma abrogato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

Art. 113-bis, D. Lgs. n. 267/2000 - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Comma abrogato dal D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 114, D. Lgs. n. 267/2000 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

((L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

³ Art. 89, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000 - Fonti

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;

f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

⁴ Art. 74, Codice Civile - Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Art. 75, Codice Civile - Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76, Codice Civile- Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77, Codice Civile – Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78, Codice Civile – Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

⁵ Art. 42, co. 2, lett. f) D.Lgs. n. 267/2000 - Attribuzioni dei Consigli

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

(..) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

⁶ Art. 52, D.P.R. n. 285/1990

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

⁷ Art. 358, Codice Penale - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

⁸ Art. 10, L.R. n. 19/2004 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.

12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.

⁹ Art. 27, R.D. n. 773/1931

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

10 Art. 19, D.P.R. n. 285/1990

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

11 Art. 20, D.P.R. n. 285/1990

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

12 Art. 72, D.P.R. n. 396/2000- Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

13 Art. 24, D.P.R. n. 285/1990

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

14 Art. 338, R.D. n. 1265/1934

1. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
2. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
3. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
 - a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
 - b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

15 Art. 1, Regolamento regionale n. 4/2006- Piani cimiteriali comunali e disciplina delle concessioni

1. Ogni Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici;
 - g) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del presente regolamento.2. I Piani cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, e devono essere periodicamente aggiornati.

3. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

16 Art. 12, D.P.R. n. 285/1990

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13, D.P.R. n. 285/1990

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14, D.P.R. n. 285/1990

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
3. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

17 Art. 15, D.P.R. n. 285/1990

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

18 Art. 14, L. R. n. 19/2004 - Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
6. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

19 Art. 102, D.P.R. n. 285/1990

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 105, D.P.R. n. 285/1990

1. A norma dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

20 Art. 6, L. R. n. 19/2004 - Funzioni amministrative e di vigilanza

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

21 Art. 52, D.P.R. n. 285/1990

V. nota 6.

Art. 53, D.P.R. n. 285/1990

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 81, D.P.R. n. 285/1990

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

22 Art. 7, D.P.R. n. 285/1990

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

23 Art. 90, D.P.R. n. 285/1990

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esamazioni.

24 Art. 90, D.P.R. n. 285/1990

V. nota 25.

25 Art. 76, D.P.R. n. 285/1990

V. nota 24.

26 Art. 2, co. 15 e 16, Regolamento Regionale n. 4/2006 - Inumazione e tumulazione dei cadaveri

15. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

16. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:

a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;

c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

27 Paragrafo 13, Circolare Ministero della sanità n. 24/1993 – Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione

13.3 E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

28 Art. 79, D.P.R. n. 285/1990

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

29 Art. 3, co. 1, lett. a) e b), L. n. 130/2001 - Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

30 Art. 620, Cod. Civ. - Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque è in possesso di un testamento olografo o deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere no patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

31 Artt. 74 e segg., Cod. civ.

V. nota 2.

32 Art. 3, co. 1, lett. d), L. n. 130/2001 - Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

V. nota 31.

33 Art. 3, co. 1, lett. c), L. n. 130/2001 - Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

V. nota 31.

34 Art. 80, co. 3, D.P.R. n. 285/1990

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

35 Art. 411, Codice Penale - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.

36 Art. 82, D.P.R. n. 285/1990

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità.

Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

37 Art. 83, D.P.R. n. 285/1990

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

38 Par. 2, Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998- Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

39 Art. 12, L. R. n. 19/2004- Esumazioni ed estumulazione

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di

operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

40 Par. 2, Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998- Trattamenti consentiti all'estumulazione

Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:

a) Estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.

b) Estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del D.P.R. n. 285/1990.

E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al § 2.

41 Art. 88, D.P.R. n. 285/1990

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

42 Art. 4, D.P.R. n. 254/2003 - Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

43 Art. 92, co. 2, D.P.R. n. 285/1990

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

44 Art. 98 D.P.R. n. 285/1990

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

45 Art. 50, co. 7, D. Lgs. n. 267/2000 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

46 Art. 12, D.P.R. n. 62/2013 - Rapporti con il pubblico

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

47 Art. 4, Codice di Comportamento del Comune di Monticelli d'Ongina - Regali compensi ed altre utilità

I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, evitano di ricevere benefici di ogni genere, non sollecitano né accettano, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da parte di terzi, per lo svolgimento delle attività dell'ufficio. Al di fuori di tale ipotesi è consentito ricevere regali

d'uso di modico valore che, singoli o sommati ad altri pervenuti dal medesimo soggetto nella medesima occasione, cosiddetti regali plurimi, non superino il valore di euro 150.

Per il personale che opera nei settori di attività, classificati "a rischio elevato", nel Piano triennale anticorruzione dell'Ente è fatto divieto di ricevere regali, compensi e altre utilità anche sotto forma di sconto, anche nei casi d'uso di modico valore.

Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, ricevano regali, benefici o altre utilità che, singoli o plurimi, non possano considerarsi "in casi d'uso e/o di modico valore", devono darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente.

I regali ricevuti dai predetti soggetti, di qualunque valore essi siano, per lo svolgimento di un'attività dovuta, nonché i regali d'uso, singoli o plurimi, di valore superiore a quanto previsto dal precedente comma 1, sono comunque restituiti o acquisiti dall'Ente, che li destina in beneficenza.

Dell'acquisizione all'ente dei regali ricevuti dai predetti soggetti al di fuori dei casi d'uso e/o di valore eccedente quanto previsto dal precedente comma 1, e nel caso previsto dal precedente comma 2, con l'indicazione del nominativo del soggetto che li ha effettuati e del dipendente che li ha ricevuti, si da atto in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, unitamente alla successiva destinazione in beneficenza e al soggetto/soggetti cui siano stati devoluti.

48 Art. 2, co. 3, D.P.R. n. 62/2013 – Ambito di applicazione

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

49 Art. 2, co. 4, Codice di Comportamento del Comune di Monticelli d'Ongina- Finalità e ambito di applicazione

4. Il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività del Comune e all'esecuzione di contratti e/o appalti di opere e forniture di beni e servizi per il Comune. A tal fine esso dovrà esplicitamente venire approvato per iscritto unitamente al contratto di affidamento dell'incarico o delle opere o forniture di beni o servizi ad essi affidate. I contratti disporranno in ordine alle cause di risoluzione dei medesimi, in caso di violazione dei codici di comportamento nazionale e aziendale.

50 Art. 7, co. 1 e 2, L. R. n. 19/2004 - Regolamenti comunali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:

- a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;
- d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.

51 Art. 7-bis, D. Lgs. n. 267/2000- Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.